



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE -**  
**UFFICIO TRASPORTI**

**AVVISO**

Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 816 dell'8.05.2012 è stata disposta la presa d'atto delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0067838 del 3.02.2012, avente per oggetto: **"Interpretazione dell'articolo 123, comma 4 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante "Nuovo Codice della Strada – direttiva ai sensi dell'art. 123, comma 3, Codice della strada"**.

Pertanto l'avvio dell'esercizio dell'attività di autoscuola è così disciplinato:

**A) Art. 123 del C.d.S. e s.m.i.:**

• L'attività di autoscuola deve essere svolta in maniera esclusiva, ovvero:  
**a) se trattasi di impresa individuale:** grava sul titolare l'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa, con la sola eccezione dell'attività di istruzione automobilistica consorziata;

**b) se trattasi di persona giuridica:** l'esclusività deve essere garantita sia in capo al Legale Rappresentante che alla stessa società (l'autoscuola deve essere l'unico oggetto societario);

**c)** il titolare di autoscuola che sia anche in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di consulenza automobilistica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.M. Trasporti 9 novembre 1992, può svolgere entrambe le attività.

Analogamente può svolgere, previa autorizzazione della Provincia di Brindisi, l'attività di formazione ed istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche;

**d)** le autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente: il possesso dei requisiti tecnici, riferiti in particolare ai veicoli, può essere dimostrato attraverso la proprietà degli stessi o con la presentazione della preliminare adesione (copia verbale dei soci) ad un Consorzio Automobilistico autorizzato dalla Provincia di Brindisi;

**e) requisiti per l'accesso alla professione:**

- aver compiuto anni 21 (ventuno);
- avere buona condotta morale e civile, non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del C.d.S., fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- essere abilitato quale insegnante di teoria ed istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, **maturata negli ultimi cinque anni (modifica introdotta)**;

\* In caso di apertura di sedi secondarie di autoscuole già operanti, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione della capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un **Responsabile didattico**, in possesso dei predetti requisiti d'accesso, che presti la propria collaborazione, sempre a tempo pieno, in forma esclusiva, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, ovvero socio in caso di società;

\*\* Ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 20, comma 6 della L. 120/2010, le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A e B adeguano lo svolgimento della loro

attività alle nuove norme, ovvero formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola;

## **B) Disciplina del procedimento amministrativo:**

- Lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di autoscuola è condizionato alla sola presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Ai sensi dell'art. 123 e s.m.i., comma 7-bis, l'attività di autoscuola oggetto della segnalazione (SCIA), in ogni caso, non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La Provincia di Brindisi effettuerà la verifica dei requisiti nel termine di **trenta giorni** dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attestata dalla data di acquisizione della stessa al protocollo dell'Archivio Generale.
- La Provincia di Brindisi, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle disposizioni di legge in materia, attualmente in vigore, nel termine dei predetti trenta giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine di **quindici giorni** dall'accertamento dell'irregolarità. In mancanza la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) **presentata è archiviata**.
- E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di cui al precedente comma, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- La verifica di tutti i requisiti prescritti e' ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni da parte della Provincia di Brindisi.

*Le norme regolamentari, di cui al testo approvato con la deliberazione del C.P. n. 59/17 del 19.12.2007, in contrasto con le disposizioni contenute nelle leggi, n. 120/2010, art. 20, c. 5, lett. da a) ad f) (modifiche agli artt. 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285/92, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole), in materia di sicurezza stradale e n. 122/2010, art. 49, commi 4-bis, pp.1), 2), 3) e 4) e 4-ter - in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica -, SCIA ed alla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0067838 del 3.02.2012 (Interpretazione dell'articolo 123, comma 4 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante "Nuovo Codice della Strada - direttiva ai sensi dell'art. 123, comma 3, Codice della strada", devono ritenersi non più applicabili.*

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TRASPORTI  
F.to Dott. Donato Gianfreda